

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **30 (trenta)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE (DINIEGO) DELLA MISURA DI STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca	Si			RUOZZI Cinzia	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio	Si			SALATI Roberto		Si	
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola	Si		
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni	Si			VERGALLI Christian	Si		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto							
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----		Presenti	
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex		No	
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta		No	
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella		No	
MELATO Matteo				DE FRANCO Lanfranco		Si	
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele		Si	
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa		No	
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca		No	
PERRI Palmina	Si			TRIA Nicola		No	
PIACENTINI Lucia	Si						
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **24**
Contrari: **6**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare(cosiddetto diniego) le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
- Che il Comune di Reggio fino al 2005 aveva affidato all' Agente nazionale della riscossione tutte le entrate comunali sia tributarie che extra tributarie mentre dal 2006 ad oggi la riscossione coattiva di tutte le entrate del Comune sono state gestite in forma diretta tranne quelle della Polizia municipale;
- che invece le attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR 602/1973 delle entrate del Servizio di Polizia Municipale relative ai proventi delle sanzioni amministrative del Codice della strada e di quelle disciplinate dalla legge 689/81

sono restate, anche dopo il 2005 e fino ad oggi, affidate all' agente nazionale della Riscossione da ultimo denominata "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come da ultimo con delibera CC 185 del 11/12/2017.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento e quindi con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione economico-patrimoniale del credito, seppur ridotto;
- che la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio in termini di minori entrate riscuotibili potenzialmente dal Comune;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a titolo indicativo ad euro **4.222.045,00** di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro **867.696,00**.

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà

prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**AII. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Lorenza Benedetti, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate unitamente al parere del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

D E L I B E R A

1. di avvalersi della facoltà di non applicare (cosiddetto DINIEGO) ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e conseguentemente quelle del comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano